

Liberi di scegliere: tutele per minori e giovani contro la criminalità

(Fonte: <https://www.edotto.com/> 7 agosto 2026)

In questo articolo:

- [Finalità del provvedimento](#)
- [Destinatari delle misure di protezione](#)
- [Minorenni, giovani adulti e genitori di riferimento](#)
- [Misure previste: protezione personale e sostegno economico-sociale](#)
- [Assistenza, istruzione e reinserimento](#)
- [Procedura e attuazione degli interventi](#)
- [Coordinamento tra autorità giudiziaria e servizi](#)
- [Monitoraggio, durata e revoca delle misure](#)
- [Durata e cessazione delle tutele](#)
- [Il modello “Liberi di scegliere”: dall’esperienza territoriale alla disciplina nazionale](#)



Entra in vigore il **9 agosto 2026** la [legge 17 luglio 2026, n. 131](#), recante misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, denominata «**Liberi di scegliere**».

Il provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2026 - introduce un sistema organico di protezione personale e di assistenza sociale ed economica rivolto ai minorenni, ai giovani adulti e ai genitori che si trovino in una situazione di grave e concreto pericolo a causa del legame con organizzazioni criminali.

Finalità del provvedimento

La legge ha l'obiettivo di proteggere le persone esposte a un grave e concreto pregiudizio per la propria integrità psicofisica perché:

- **vittime di organizzazioni criminali;**
- appartenenti a **nuclei familiari** inseriti in **contesti di criminalità organizzata** di tipo mafioso;
- appartenenti a **famiglie coinvolte** nel traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- esposte a condotte di istigazione alla commissione di reati;
- soggette allo sfruttamento dei proventi derivanti da attività illecite.

Gli interventi devono garantire sicurezza personale, protezione sociale e socioeducativa, assistenza materiale e sostegno psicologico.

Destinatari delle misure di protezione

Le misure sono rivolte, in primo luogo, ai **minorenni figli di persone indagate, imputate o condannate** per reati di **associazione per delinquere, anche mafiosa, narcotraffico o delitti aggravati dal metodo mafioso** o dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa.

L'accesso alle tutele presuppone l'adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli [330](#) o [333](#) del Codice civile oppure degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio [1934, n. 1404](#).

Minorenni, giovani adulti e genitori di riferimento

Rientrano tra i destinatari anche i **minorenni indagati, imputati o condannati** per i medesimi reati, nonché i **minori vittime di violenza o intimidazione da parte di organizzazioni criminali**, a tutela dei quali siano stati adottati i provvedimenti giudiziari previsti dalla legge.

Le misure possono essere estese ai maggiorenni infraventicinquenni che, già destinatari da minorenni degli interventi previsti, confermino la volontà di allontanarsi dai contesti criminali.

La tutela riguarda anche i **genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale** che intendano allontanarsi insieme al minore dai medesimi contesti.

Le nuove disposizioni si applicano quando non ricorrono i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione previste per collaboratori e testimoni di giustizia.

Misure previste: protezione personale e sostegno economico-sociale

Se l'autorità giudiziaria ne ravvisa la necessità, le misure di protezione personale possono comprendere:

1. il trasferimento immediato in luoghi protetti;
2. l'utilizzo di documenti di copertura;
3. il cambiamento delle generalità.

L'adozione delle misure viene comunicata al prefetto. Il prefetto può disporre ulteriori interventi di protezione e vigilanza sulla base delle valutazioni effettuate nelle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza personale.

Assistenza, istruzione e reinserimento

Accanto alla protezione personale, la legge disciplina un articolato sistema di **assistenza sociale ed economica**. Gli interventi comprendono supporto socio-pedagogico e psicologico, accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico, percorsi di formazione e reinserimento lavorativo, conservazione del posto di lavoro, assegno periodico, messa a disposizione di un alloggio e copertura delle spese di trasferimento e sanitarie. Sono inoltre previsti l'accesso a mutui e prestiti agevolati e il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga agli ordinari limiti reddituali.

Procedura e attuazione degli interventi

Il procedimento è promosso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche a seguito di denuncia, querela, esposto, segnalazione dei servizi sociali, dei dirigenti scolastici o degli enti di assistenza, nonché su istanza dell'interessato. Il procuratore propone le misure al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato, acquisendo le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, ove ciò non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, e il parere del procuratore distrettuale competente.

Coordinamento tra autorità giudiziaria e servizi

L'attuazione delle misure di trasferimento e assistenza è affidata agli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi territoriali. Per i documenti di copertura e il cambiamento delle generalità interviene la Commissione centrale del Ministero dell'interno competente in materia di collaboratori di giustizia, integrata da un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Monitoraggio, durata e revoca delle misure

Presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è istituito un **Comitato tecnico-scientifico** con funzioni di monitoraggio. Il Comitato presenta annualmente una relazione sull'applicazione delle misure. La relazione, predisposta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.

Le modalità operative saranno definite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. I decreti disciplineranno, tra l'altro, i criteri per l'assegno periodico, la durata delle misure e i rapporti finanziari con i comuni.

Durata e cessazione delle tutele

Le misure di assistenza hanno una durata massima di due anni, prorogabile di un ulteriore anno. Il tribunale per i minorenni può modificarle, sospenderle o revocarle in relazione all'attualità del pericolo, alla condotta dei beneficiari o all'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Il modello “Liberi di scegliere”: dall'esperienza territoriale alla disciplina nazionale

Il modello “Liberi di scegliere” nasce nel 2012 a Reggio Calabria per iniziativa del presidente del tribunale per i minorenni Roberto Di Bella. Nel marzo 2024 l'esperienza è confluita in un protocollo sottoscritto presso il Ministero della Giustizia, oggi attivo nei distretti di Corte d'appello di Catania, Reggio Calabria, Napoli, Palermo, Catanzaro e Milano.

La legge punta quindi a trasformare un'esperienza territoriale in una disciplina nazionale, con l'obiettivo di interrompere la trasmissione della cultura criminale e offrire a minori, giovani adulti e famiglie un percorso concreto di protezione, autonomia e reinserimento sociale.

Allegati

- [LEGGE N. 131 DEL 17 LUGLIO 2026 \(PDF\)](#)